Cassazione penale sez. I, 28/01/2026, n. 3625

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. SIANI Vincenzo - Presidente

Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Consigliere

Dott. GRIECO Teresa - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Ba.Bu. (Omissis) nato il (Omissis)

avverso il decreto del 09/01/2026 del GIUDICE DI PACE di TORINO;

udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA GRIECO;

sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 9 gennaio 2026, il Giudice di pace di Torino ha prorogato di 90 giorni il trattenimento di Ba.Bu. presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino - (Omissis), ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Avverso il provvedimento, propone ricorso per cassazione Ba.Bu. per il tramite del difensore di fiducia, avv. Maurizio Veglio, deducendo con un unico articolato motivo, l'erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 13, comma 3 e 14, comma 1, D.Lgs. n. 286 del 1998, in relazione al Considerando 16 e Paragrafo 1 della Direttiva 2008/115/CE, l'arbitrarietà del trattenimento, la violazione del principio di diligenza nell'espletamento del rimpatrio e del principio che impone che il trattenimento sia limitato al "tempo strettamente necessario" e quanto più breve possibile, in ossequio alle statuizioni della sentenza della Corte cost. n. 105 del 2001 e Corte Edu, Grande Camera, sent. 29 gennaio 2008, ric. 13229/03.

2.1. Premette, il difensore, che il 15 ottobre 2025 veniva disposto il trattenimento di Ba.Bu. dal Questore di Torino, che veniva convalidato in data 17 ottobre 2025 dal Giudice di Pace; che in data 9 dicembre 2025, in

occasione del tentativo rimpatrio, il ricorrente veniva denunciato per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., ragione per la quale in data 2 gennaio 2026 la Questura di Torino chiedeva all'Autorità giudiziaria procedente il nulla osta all'espulsione; che, poi, in data 7 gennaio 2026 veniva richiesta la proroga del trattenimento, convalidata con il provvedimento impugnato.

Ciò precisato, la difesa rileva che la richiesta di nulla osta all'espulsione veniva inoltrata alla Procura di Torino con ritardo, ovvero il 2 gennaio 2026 e che in ragione della mancata risposta dell'autorità giudiziaria, in applicazione del silenzio assenso, il 9 gennaio l'espulsione tornava ad essere operativa.

Ad avviso della difesa, l'inerzia della Questura di Torino ha determinato un inutile prolungamento di 24 giorni del trattenimento del ricorrente che si è tradotto nella violazione del principio secondo il quale la libertà personale deve essere limitata nel minimo possibile, come peraltro statuito dalla disposizione di cui all'art. 14, comma, D.Lgs. n. 286 del 1998, ed alla luce dei principi dettati dalle sentenze sopra indicate.

2.2. Sottolinea, al riguardo, la difesa che l'ingiustificato ritardo della pubblica amministrazione nella richiesta di nulla osta ha determinato l'arbitrarietà della restrizione del ricorrente, atteso che il trattenimento per 24 giorni senza alcuna possibilità di rimpatrio a causa della mancata richiesta ha determinato l'illegittimità del decreto di proroga, alla luce dei principi altresì affermati dalla Corte EDU (Saadi c. Regno Unito, R.U. c. Grecia, Longa Yonkeu c. Lettonia).

3. L'Avvocatura generale dello Stato si è costituita per il Ministero dell'interno richiamando la documentazione in atti e insistendo per il rigetto del ricorso.

4. Il Sostituto Procuratore generale, Maria Francesca Loy, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.

1.1. Va premesso che secondo l'oramai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il sistema del trattenimento di persone straniere, cristallizzato dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), prevedendo l'intervento di atti direttamente incidenti sulla libertà personale, concretizzi una vera e propria forma di restrizione, che presenta connotazioni del tutto analoghe, rispetto a quelle dettate, appunto, nella materia della libertà personale.

Tale assimilabilità fra i due moduli restrittivi - oltre ad essere agevolmente ricavabile dalla piana lettura delle norme di interesse - costituisce dato ormai acquisito, nella giurisprudenza costituzionale (da ultimo, sentenza n. 96 del 2025) e di legittimità (fra tante, si richiamano Sez. 1, n. 3213 del 12/11/2025, Rv. J., non mass., Sez. 1, n. 9556 del 07/03/2025, I., Rv. 287568 - 03; Sez. 1, 15751 del 22/04/2025, n. Rv. 287812 - 01; Sez. 1, n. 15747 del 22/04/2025, Y., Rv. 287838; Sez. 1, n. 15757 del 22/04/2025, B., Rv 287844 - 03; Sez. 1, n. 15746 del 22/04/2025, O., Rv. 287810 - 01; Sez. 1, n. 15754 del 22/04/2025, D., Rv. 287842 - 02).

Di conseguenza, il trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata.

2. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la difesa imputa alla ritardata richiesta da parte della Questura del nulla osta all'espulsione l'indebito prolungamento della restrizione personale, quale conseguenza della impossibilità di procedere all'esecuzione dell'espulsione, eccependo per questo l'illegittimità del decreto di proroga.

Non vi è dubbio che, nelle operazioni concernenti la procedura di espulsione, l'Amministrazione debba osservare regole di diligenza improntate al conseguimento del minor sacrifico possibile della libertà personale.

Tale principio, immanente al sistema della garanzia del diritto fondamentale della inviolabilità della libertà personale di cui all'art. 13, primo comma, Cost., trova, nella materia che qui viene in rilievo, la sua concreta esplicazione nella previsione dell'art. 14 del d. Igs n. 286 del 1998, a mente del quale l'espulsione va eseguita con immediatezza e, quando ciò non sia possibile, il trattenimento dello straniero deve avvenire per il tempo strettamente necessario.

Ai fini dell'operatività delle operazioni di esecuzione dell'espulsione, quando, come nella fattispecie, lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, ai sensi dell'art. 13, comma 3, D.Lgs. deve richiedere il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.

Finché non interviene il nulla osta - anche attraverso la forma del silenzio assenso che si ha nel caso in cui l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta - non può darsi esecuzione al provvedimento di espulsione e, in attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, lo straniero, come nel caso di specie, rimane trattenuto presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14 D.Lgs. n. 286 del 1998.

In tale quadro vanno collocati i fatti occorsi al ricorrente, la cui espulsione, nel corso del trattenimento già convalidato all'udienza del 17 ottobre 2025, sarebbe stata eseguita se egli, in data 9 dicembre 2025, non si fosse opposto agli operatori intenti all'esecuzione proprio del rimpatrio incorrendo, in ragione di tale comportamento, nella denuncia per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., concorrendo, pertanto, a dare causa al prolungamento del suo trattenimento ed alla conseguente necessità della proroga, per effetto della mancata cooperazione alle operazioni di allontanamento, pur richiesta allo straniero dall'art. 14, comma 5, quarto periodo, D.Lgs. n. 286 del 1998.

D'altro canto, va anche ribadito che il tempo impiegato dalla Questura per chiedere il nulla osta all'espulsione - attività che ben può presupporre la necessità di istruttorie da parte dell'Amministrazione - non rileva ai fini della legittimità del provvedimento amministrativo in conformità al principio secondo cui, in tema di disciplina dell'immigrazione e della condizione giuridica dello straniero, non incide sulla validità del provvedimento del Questore di trattenimento dello straniero presso il Centro di permanenza temporanea, in attesa dell'esecuzione dell'espulsione, la carenza del nulla osta del giudice penale, essendo il nulla osta un requisito posto non nell'interesse dell'espulso ma a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale. (Cass. Sez. 1, 01/12/2005, n. 26223, Rv. 585096 - 01).

In ogni caso, deve rilevarsi che la difesa, nel dedurre la colpevole inerzia dell'Amministrazione, non ha allegato in modo specifico alcuna circostanza fattuale o documentazione dimostrativa della sussistenza di una condotta di effettiva inerzia, né di un ritardato invio imputabile a colpa.

E tale apporto sarebbe stato maggiormente necessario a fronte di un quadro di regole che non contempla un termine entro il quale l'Amministrazione deve richiedere il nulla osta, non disponendo alcunché al riguardo l'art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; consegue alla pronuncia di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla somma, ritenuta congrua, di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ipotesi di esonero.

Segue la formula di oscuramento, come imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 28 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2026.